



Comune di NOVA SIRI

PROVINCIA DI MATERA

2° SETTORE

SERVIZI TECNICI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Largo Dr. Melidoro, s.n.c - Tel. 0835.5061 - Fax. 0835.506226

Codice Fiscale: 82001130770 - www.comune.novasiri.mt.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RENDIMENTO ENERGETICO, RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

PROCEDURA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE SELETTTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL

CUP: B51E23000140009

CIG: 9893655662

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Nova Siri (MT), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

Il Comune di Nova Siri con deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 9.9.2022 ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di project financing presentata dall'operatore economico SELETTTRA Illuminazione Pubblica Srl con sede in Avigliano (Pz) alla loc.tà Mandria d'Isca – F.ne Possidente per l'affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n° 125 dell'8.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità allegato alla proposta tecnica ed economica presentata da SELETTTRA Illuminazione Pubblica Srl ed è stato dichiarato tale operato economico quale promotore ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n° 50/2016.

Con determina a contrarre n° 836 del 30.12.2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in concessione - previa acquisizione della progettazione definitiva - gli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, ai sensi degli artt. 179 e seguenti del D.lgs. n° 50/2016.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del D.lgs. n° 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del medesimo D.lgs. n° 50/2016 (in seguito: Codice), sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Nova Siri [codice NUTS ITF52].

Il valore complessivo stimato della concessione, per la sua intera durata, è di € 7.490.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo posto a base di gara è il canone annuo di € 374.500,00, di cui € 1.157,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Domenico Suanno - tel: 0835506220, e-mail: quartosettore@rete.basilicata.it.

1. PROCEDURA - PIATTAFORMA TELEMATICA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016).

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 148/2021, in particolare attraverso il Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link: <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti> e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della seguente documentazione disponibile nella Sezione **"Istruzioni e manuali"** del Portale.

- **Guida per la registrazione al portale**
- **Guida alla presentazione di un'offerta telematica**
- **Regole di utilizzo della piattaforma telematica**

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei predetti documenti, nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale denominato;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP

o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- ✓ progetto di fattibilità e documenti ed elaborati costituenti la proposta di Finanza di Progetto presentata dal Promotore SELETTRA Illuminazione Pubblica S.r.l., approvata dal Comune con Deliberazione G.C. n° 125 dell'8.11.2022, composta dai seguenti atti:
 - CAPITOLO 1 – Premessa
 - CAPITOLO 2 – Capacità organizzativa
 - CAPITOLO 3 – Riferimenti normativi
 - CAPITOLO 4
 - Relazione tecnica
 - Risparmio energetico e benefici ambientali

- Caratteristiche del sistema di gestione e piano di manutenzione
- Cronoprogramma dei lavori
- Schede tecniche
- Calcoli illuminotecnici
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Censimento di livello 2
- Riepilogo della proposta
- CAPITOLO 5 – Calcolo di Spesa
 - Computo metrico
 - Stima di spesa e quadro economico
 - Piano economico finanziario asseverato
- CAPITOLO 6 – Bozza di Convenzione
- CAPITOLO 7 – Documentazione amministrativa
- CAPITOLO 8 – Elaborati Grafici
 - Elaborati grafici Stato di Fatto
 - Elaborati grafici Stato Futuro

✓ Bando di gara;

✓ Disciplinare di gara e modulistica;

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

<https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti> (piattaforma elettronica utilizzata)

<http://www.comune.novasiri.mt.it> (sito Ente)

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti>, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente, che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimenti inoltrata in forma difforme da quanto indicato nel presente disciplinare.

2.3 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante la Piattaforma telematica (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla Piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla Piattaforma.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di Gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione aggiudicatrice e modificate nell'anagrafica della Piattaforma; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTI (valore della concessione, canone annuo a base della gara, valore degli investimenti)

3.1 Oggetto

L'oggetto della concessione è il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi di efficientamento e rendimento energetico e riqualificazione tecnologica degli stessi, l'approvvigionamento di energia mediante intestazione da parte del concessionario delle utenze energetiche dell'Amministrazione, la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Il tutto come dettagliatamente descritto nel progetto di fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 125 dell'8.11.2022 e nella proposta presentata dal promotore SELETTTRA Illuminazione Pubblica Srl.

Le attività oggetto dell'affidamento dovranno essere svolte conformemente ai criteri di cui al Decreto 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica" e al Decreto 28 marzo 2018 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica".

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti del promotore, la concessione prevede interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione dell'intero territorio comunale e precisamente:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di ammodernamento tecnologico e funzionale orientato alla riduzione dei consumi;
- b) la realizzazione, degli interventi di riqualificazione tecnologica;

L'appalto rientra nella tipologia di appalto di servizi ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 50/2016; i servizi corrispondono ai seguenti CPV:

CPV principale - 65320000-2 Gestione di impianti elettrici

CPV secondari:

50232000-0 Manutenzione impianti di pubblica illuminazione

50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale

3.2 Suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la modalità e la natura stessa dell'affidamento in oggetto non consentono di suddividere l'opera e la gestione del servizio in più lotti, non sussistendo parti di lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

3.3 Importo della concessione, importo a base d'asta, valore dell'investimento

Il **valore complessivo della concessione** nell'arco dei 20 anni di durata ammonta ad **€ 7.490.000,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 23.150,00, ed IVA esclusa.

Tale valore complessivo della concessione, come descritto nella proposta di Project Financing, ai fini di quanto previsto all'art. 167 del Codice, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione, nonché per le forniture di energia elettrica e servizi accessorie.

Al fine di garantire il corretto equilibrio economico finanziario della Concessione, il Comune provvederà, come da proposta presentata dal Promotore, al versamento in favore del concessionario di un canone annuo che, alla luce della proposta di Project Financing, risulta pari ad € 374.500,00 oltre IVA.

Pertanto, il **canone annuo di € 374.500,00 rappresenta l'importo a base d'asta** sul quale sviluppare l'offerta economica ed è così distinto:

CORRISPETTIVO ENERGIA <i>(soggetto a ribasso)</i>	€ 143.000,00
CANONE ESERCIZIO E GESTIONE <i>(soggetto a ribasso)</i>	€ 51.342,50
CANONE AMMORTAMENTO INVESTIMENTO <i>(soggetto a ribasso)</i>	€ 179.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA <i>(non soggetto a ribasso)</i>	€ 1.157,50
CANONE CONCESSIONE ANNUO BASE D'ASTA	€ 374.500,00

L'investimento iniziale proposto dal Promotore è di 2.283.720,00 al netto dell'IVA ripartito come riportato nel seguente quadro economico:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B1	IMPORTO LAVORI	€ 2.104.350,00
B2	ONERI SICUREZZA	€ 23.150,00
TOTALE IMPORTO LAVORI - B		€ 2.127.500,00
C1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 COMMA 2 LEGGE 50 DEL 18/04/2016	€ 42.500,00
C2	SPESE TECNICHE PER PRIME INDICAZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 16.000,00
C3	SPESE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 27.000,00
C4	INARCASSA CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€ 1.720,00
C5	SPESE DI GARA	€ 22.785,00
C6	COMPENSI PER COMMISSARI DI GARA	€ 8.500,00
C7	IMPREVISTI	€ 15.215,00
C8	SPESE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE DI GARA (ART. 183 COMMA 9 D.LGS 50/2016)	€ 22.500,00
TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE - C		€ 156.220,00
B+C	TOTALE INVESTIMENTO NETTO IVA	€ 2.283.720,00

I costi per la predisposizione della proposta da rimborsare da parte dell'aggiudicatario, se fosse diverso dal promotore, in caso di non esercizio della prelazione, sono di seguito riportati:

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
C9	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA: SPESE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE DI GARA, OLTRE L'IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE, COMPRENSIVO ANCHE DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 2578 DEL CODICE CIVILE. (ART. 183 COMMA 9 E 15 D.LGS 50/2016)	€ 34.000,00

I lavori sono compresi nella seguente categoria: OG10 Class. IV.

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.

Nessun altro corrispettivo sarà corrisposto all'infuori del suddetto canone, così come risultante dall'offerta economica aggiudicataria.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

La durata della concessione è di anni 20 (venti) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- 1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Si precisa che il possesso di tale requisito non è richiesto per il/i soggetto/i non avente/i forma societaria che svolgerà/svolgeranno i servizi di architettura e ingegneria.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Essere una Società che fornisce servizi energetici (ESCO), così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 115/2008, certificata ai sensi della UNI CEI 11352:2014 (Decreto legislativo 4 Luglio 2014 n.102, Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015), iscritta nel registro TEE (titoli di efficienza energetica) del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (<https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/TEE/OperatoriRegistroTEE.aspx>).

Nel caso di RTI o altro raggruppamenti il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalla capogruppo;

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. 50/2016 allegando i certificati.

7.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa

Se il concorrente intende eseguire i lavori previsti nella concessione con la propria organizzazione di impresa, deve essere qualificato secondo quanto previsto dall'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 79, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e, quindi, deve essere in possesso, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) nella categoria OG10 per progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Il concorrente che non possiede il suddetto requisito di qualificazione SOA o che non intende eseguire direttamente i lavori previsti nella concessione, dovrà dichiarare di "non eseguire direttamente gli interventi" e alternativamente:

- indicare le imprese collegate, esecutrici degli interventi che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi nonché di qualificazione prescritti per l'esecuzione degli interventi;
oppure:
- impegnarsi ad affidare gli interventi a terzi, che abbinano il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica ed economica e di qualificazione per l'esecuzione degli interventi;

Il concorrente che non possiede il requisito di qualificazione SOA anche per la PROGETTAZIONE, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016, per i quali è richiesto, oltre a quant'altro eventualmente previsto nel presente disciplinare, e al punto 4.3.2.1 "Qualificazione dei progettisti" del D.M. 27/09/2017, di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt.263, comma 2, del D.P.R. n.207/2010 determinati in base alle spese tecniche desunte dalla proposta del promotore, ed appresso specificati:

- a) Iscrizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.ro 50/2016 e ss.mm.ii., negli appositi albi professionali di appartenenza;
- b) Avere espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 il cui importo globale (dei lavori) sia non inferiore al valore dei lavori relativi all'investimento di progetto e precisamente € **2.127.500,00**;
- c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010.
- d) Le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010.
- e) Le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.
- f) In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni (art.253, u.c., D.P.R. 207/2010).
- g) In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- I. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la capacità del concorrente ad adempiere alle obbligazioni e agli oneri scaturenti dalla concessione; si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamento le referenze bancarie dovranno essere presentate da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- II. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento previsto;
- III. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'importo dell'investimento previsto;

- IV. aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizi affini a quello di cui alla presente procedura di gara per un importo medio non inferiore al 5% dell'importo dell'investimento previsto, di cui almeno 1 pari al 2% dell'importo dell'investimento previsto;

In alternativa ai requisiti previsti dal punto IV), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dei punti II) e III) nella misura equivalente a tre volte. Il requisito previsto dal punto III), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori ricompresi nella concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui ai nr. II., III., IV.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti ai nr. I., II, e III. devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possessa una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui ai nr. II. e III.

- V. essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica (Essendo la stessa una dei requisiti richiesti dalla UNI CEI 11352:2014);
- VI. essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica (Essendo la stessa una dei requisiti richiesti dalla UNI CEI 11352:2014);
- VII. essere in possesso della certificazione ISO 50001:2018, considerata la tipologia di concessione ed essendo una dei requisiti richiesti dalla UNI CEI 11352:2014;
- VIII. titolarità di almeno 3 contratti pluriennali, in corso di regolare esecuzione o conclusi naturalmente, della durata non inferiore a 15 anni, relativi a servizi tipologicamente analoghi a quello oggetto della gara, vale a dire servizi che prevedano congiuntamente, oltre alla progettazione degli interventi di miglioramento energetico, la fornitura di energia elettrica, la gestione, manutenzione, conduzione, nonché la riqualificazione di reti di Illuminazione Pubblica;
- IX. titolarità di contratti in corso di regolare esecuzione o conclusi naturalmente relativi alla riqualificazione e gestione di reti di illuminazione pubblica per un numero complessivo di punti luce almeno pari a tre volte il totale dei punti luce di progetto (n. $2.391 \times 3 = 7.173$), di cui almeno 1 da 2.391 punti luce.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 6.1 lett a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa concernenti: fatturato medio, capitale sociale, servizi affini del precedente paragrafo 7.2., devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, nel suo complesso.

Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle imprese mandanti.

I requisiti di cui ai nrr. VIII e IX del precedente paragrafo 7.2 non sono frazionabili e devono essere posseduti da almeno uno dei componenti del raggruppamento o Consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni di qualità di cui al precedente paragrafo 7.2 devono essere posseduti dall'impresa raggruppata o consorziata che svolgerà le specifiche attività per le quali sono richieste tali qualificazioni.

9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.2, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

c. il requisito di qualificazione di cui al precedente paragrafo 7.2.2 (attestazione SOA) e il requisito relativo alle certificazioni di qualità del precedente paragrafo 7.2.1, devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell'attestazione di altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Codice, l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 149.800,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 3) **L'offerta è altresì corredata dalla cauzione di € 57.093,00** fissata nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento come previsto dall'art. 183, comma 13 del Codice, secondo le modalità della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato al Comune di Nova Siri codice IBAN IT77U053878038000008008572, avente come causale vi versamento l'oggetto della presene procedura e il relativo CIG;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 193 del 16 settembre 2022;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico in una delle seguenti forme**:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Il deposito cauzionale e costituito con le medesime modalità sopra riportate relative alla cauzione provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria o del deposito cauzionale da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla polizza di responsabilità civile e professionale del progettista, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo dell'opera con esito positivo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'aggiudicatario dovrà prestare le coperture assicurative e le garanzie previste agli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, con i massimali ivi riportati.

13. SOPRALLUOGO

La presa visione dei luoghi oggetto della concessione è obbligatoria, considerate le peculiarità e la durata del servizio. **Il sopralluogo assistito deve essere richiesto** attraverso pec indirizzata al RUP **non oltre 15 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte e deve essere effettuato non oltre 10 giorni da tale data**. Il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Per il promotore non vi è l'obbligo del sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
- da un dipendente dell'impresa o da soggetto diverso, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;

Al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione.

Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n° 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Nel caso di imprese in forma riunita, costituite o costituenti, il versamento deve essere unico e deve essere eseguito dall'impresa mandataria.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) deve essere effettuata in forma telematica sul Portale della Piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera raggiungibile al link: <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti>, secondo le modalità esplicitate nelle guide e regole per l'utilizzo della Piattaforma ivi disponibili nella Sezione **"Istruzioni e manuali"**.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata in Piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 07/08/2023.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente **"A – Documentazione Amministrativa"**, **"B - Offerta Tecnica"**, **"C – Offerta Economica – Offerta tempi"**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il soggetto titolato ad operare sulla piattaforma di *e-procurement* è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento in altre buste di elementi afferenti alla busta **"C – Offerta Economica – Offerta tempi"**, costituisce causa di esclusione. La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla apposizione della marca temporale da parte del sistema di e-procurement.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta virtuale "A - documentazione amministrativa" dovrà contenere:

- la domanda di partecipazione;
- il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- le dichiarazioni integrative;
- la seguente documentazione a corredo:
 - il PASSOE;
 - la garanzia provvisoria;
 - la cauzione del 2,5 per cento del valore dell'investimento;
 - la copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 - l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
 - la certificazione della stazione appaltante di presa visione dello stato dei luoghi
 - la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PROCURA

La domanda di partecipazione (con bollo), redatta preferibilmente utilizzando l'**allegato Modello 1**, deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

Parte III - Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal paragrafo **6. REQUISITI GENERALI** del presente disciplinare.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV - Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui al paragrafo **7. REQUISITI SPECIALI** del presente disciplinare barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

17.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
2. *(fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 56/2017)* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. dichiara che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose dismesse, classificate come RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 7. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 8. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 9. dichiara di essere ben edotto di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che sono considerati nel Piano Economico e Finanziario presentato; in particolare dichiara di essere ben edotto che **saranno posti a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri sostenuti e anticipati dal Comune di Nova Siri per la procedura di gara**: spese di utilizzo della piattaforma di e-procurement, spese relative alla pubblicazione della gara e dell'esito della stessa, spese della commissione di gara;
 10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito web del Comune di Nova Siri all'indirizzo <http://www.comune.novasiri.mt.it> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 11. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune di Nova Siri a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara **oppure** dovrà indicare con precisione le parti dell'Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all'ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; l'omissione di tale dichiarazione equivarrà all'autorizzazione all'ostensione;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice in caso di aggiudicazione:

16. dichiara che, dopo l'aggiudicazione, costituirà una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
17. dichiara i soggetti che eseguono la progettazione, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, specificando se si tratta di progettista/i indicato/i, soggetto raggruppato, consorziato oppure appartenente al proprio staff. I soggetti appartenenti al proprio staff di progettazione devono essere indicati con i relativi dati anagrafici e codice fiscale.

Per le suddette dichiarazioni si potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato - Modello 1 (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative) e Modello 1.A (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice).

17.3.2 Dichiarazioni integrative progettisti

I progettisti, ivi compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, devono dichiarare, preferibilmente utilizzando il Modello 2 ed a seconda del caso di specie, i seguenti dati:

Per i professionisti singoli:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

b) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

c) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

Per le società di ingegneria:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

c) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi stabili:

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I progettisti e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione indicati o che partecipano in raggruppamento/consorziati dichiarano, altresì, di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2, specificandoli in dettaglio.

Per i progettisti appartenenti allo staff di progettazione del concorrente, il possesso di detti requisiti viene dichiarato dal concorrente in relazione a ciascun componente lo staff.

17.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
4. documento attestante l'ulteriore cauzione, ai sensi del comma 13 dell'art. 183 del Codice pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, quantificata in € 57.093,00;
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
7. certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

9. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.3.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

17.3.5 Ulteriore documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B - OFFERTA TECNICA"

La busta telematica "B - Offerta tecnica" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **IL PROGETTO DEFINITIVO** privo di elaborati di natura economica.

Il progetto definitivo dovrà rispettare le prescrizioni previste al punto 4.3 "Progettazione di Impianti di Pubblica Illuminazione" del D. Min. Amb. 27/09/2017.

Il progetto definitivo deve essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, di cui dovranno essere garantiti i contenuti minimi e le lavorazioni previste, e dovrà adeguatamente illustrare le proposte migliorative offerte.

Il computo metrico dovrà riportare le sole quantità e, quindi, non dovrà essere anche estimativo (senza alcuna indicazione di prezzi e/o valori economici).

Tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo devono essere sottoscritti digitalmente:

 - dal progettista, tecnico abilitato iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell'operatore partecipante, eventualmente indicato come soggetto responsabile dell'integrazione tra le figure specialistiche;
 - dai progettisti specialisti, tecnici abilitati iscritti in un Albo Professionale, di fiducia dell'operatore partecipante, eventualmente incaricati dei contenuti dell'elaborato stesso.
- **LA RELAZIONE DESCRITTIVA CON LA SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE.**

Tale relazione dovrà contenere la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione ed esplicitare le migliori offerte e le peculiarità dell'offerta tecnica. Essa sarà articolata in capitoli che facciano riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica illustrati al successivo paragrafo 21.1 e, quindi, dovrà descrivere:

1) Valore tecnico, funzionale ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione:

- 1.1 Qualità e tecnologia dei sistemi per l'illuminazione pubblica offerti.
- 1.2 Efficienza luminosa dei moduli LED (espressa in lm/W).
- 1.3 Entità del risparmio energetico.
- 1.4 Qualità e caratteristiche degli interventi e dei servizi offerti sugli impianti.
- 1.5 Controllo programmato dei sostegni nel corso della gestione del servizio e sostituzione di quelli rinvenuti ammalorati, attraverso l'uso della tecnologia EMAT: Eventuale attività aggiuntiva alla prima verifica prevista nelle attività iniziali del progetto in gara.
- 1.6 Eventuale previsione di sostituzione dei componenti led tra il 14° e il 15° anno di gestione, per l'aggiornamento delle sorgenti luminose, prima della scadenza del contratto.
- 1.7 Eventuale Dichiarazione rilasciata dalla società costruttrice e dall'appaltatore per i principali sistemi di illuminazione proposti in fase di gara, attestante l'impegno a fornire i componenti necessari alla riparazione dei sistemi luce proposti per i 10 anni successivi alla scadenza del contratto alle migliori condizioni di mercato con riferimento a MEPA o ad altra piattaforma di mercato elettronico in uso dalla P.A.

2) Rilievo tecnico ed analisi della situazione esistente: Rilievo tecnico della situazione esistente: qualità e completezza della analisi e descrizione tecnica della situazione attuale degli impianti dell'illuminazione pubblica comunale.

3) Modello organizzativo dell'operatore:

- 3.1 Eventuale possesso di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 10005:2007.
- 3.2 Eventuale possesso di certificazione ai sensi della norma ISO 45001:2018.
- 3.3 Eventuale possesso di strumento di misura certificato che utilizza tecniche non distruttive per controllo e collaudo dei sostegni metallici (pali).
- 3.4 Eventuale presenza tra i propri dipendenti di personale qualificato UNI 9712 al fine di poter procedere con la verifica di cui al precedente punto 3.3

La relazione dovrà avere un totale di facciate non superiore a n° 25 (esclusa mascherina ed eventuale sommario) ciascuna in formato A4 Times New Roman di dimensioni 12 con interlinea 1,5.

- **La BOZZA DI CONVENZIONE**, i cui contenuti devono essere conformi alle Linee Guida ANAC n° 9 approvate dall'Autorità con delibera n° 318 del 28 marzo 2018 e s.m.i., in cui siano anche evidenziati gli elementi migliorativi rispetto alla bozza redatta dal proponente posta a base di gara. Le proposte di modifica ritenute peggiorative rispetto alla bozza di convenzione posta a base di gara verranno considerate come non apposte.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, compreso il progetto definitivo, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione).

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia e prendere a base il progetto di fattibilità del Promotore, approvato e posto a base di gara.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione:

- essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata (in tale caso, ai fini dei limiti sopra indicati, saranno conteggiate esclusivamente le pagine relative alla traduzione in lingua italiana);
- priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

I contenuti dell'offerta tecnica sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione della gara, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta tecnica devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

La presentazione di relazioni d'offerta tecnica con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "C - OFFERTA ECONOMICA – OFFERTA TEMPI"

La busta telematica "C - Offerta economica – Offerta tempi" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **Il ribasso** percentuale offerto **sul canone** annuo a base di gara, **espresso con due cifre decimali**;
- L'importo dei **costi della sicurezza aziendali** (ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);
- L'importo dei propri **costi della manodopera** (ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);
- **Il ribasso** percentuale offerto **da applicare al Prezzario Regionale** di riferimento per gli interventi di ampliamento e/o integrazione degli impianti esistenti eventualmente richiesti dall'Amministrazione Concedente al Concessionario, **espresso con due cifre decimali**;
- Il **Piano Economico Finanziario (PEF)** predisposto dall'offerente, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di durata della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente. Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione descrittiva delle modalità con le quali è stato redatto. In particolare dovrà essere espressamente indicato:

- i. Il canone annuo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Concedente al Concessionario.
- ii. Il valore totale dell'investimento, corrispondente a quanto previsto nel progetto definitivo proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA.
- iii. La chiara esplicitazione del valore complessivo delle spese per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 del Codice Civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
- iv. L'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento.
- v. L'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la fornitura di energia elettrica.
- vi. Quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile.

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed LLCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della funzionalità nelle disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione.

- Il **Computo metrico estimativo** riportante tutte le voci, le quantità e i prezzi relativi agli investimenti proposti;
- Il **Quadro estimativo di raffronto** tra il progetto degli investimenti posto a base di gara e quello elaborato dall'offerente contenente le varianti progettuali/migliorie offerte;
- **La riduzione percentuale** offerta **sul tempo di predisposizione del progetto esecutivo**, rispetto al termine massimo previsto nella proposta pari a 120 gg dalla firma del contratto, **espressa in valore percentuale senza cifre decimali**;

- **La riduzione percentuale offerta sul tempo di esecuzione degli interventi**, rispetto al termine massimo previsto nella proposta pari a 24 mesi dal verbale di consegna degli impianti oggetto di intervento (consegna da effettuare successivamente all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo), **espressa in valore percentuale senza cifre decimali**.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione costituente l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione).

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta sui tempi di consegna e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta tempi di consegna	10
Offerta economica	15
TOTALE	100

20.1 Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e relativi sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Criterio	Sub criterio	Descrizione	Punti D Max	Punti Q Max	Totale parziale
Valore tecnico, funzionale ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione	1.1	Qualità e tecnologia dei sistemi per l'illuminazione pubblica offerti.	10		58
	1.2	Efficienza luminosa dei moduli LED (espressa in lm/W)	10		
	1.3	Entità del risparmio energetico	10		
	1.4	Qualità e caratteristiche degli interventi e dei servizi offerti sugli impianti	16		
	1.5	Previsione di controllo programmato dei sostegni nel corso della gestione del servizio e sostituzione di quelli rinvenuti ammalorati, attraverso l'uso della tecnologia EMAT: Attività aggiuntiva alla prima verifica prevista nelle attività iniziali del progetto in gara.		1 punto per ogni verifica aggiuntiva a quella iniziale, fino a un massimo di 4 punti	
	1.6	Previsione di sostituzione dei componenti led tra il 14° e il 15° anno di gestione, per l'aggiornamento delle sorgenti luminose, prima della scadenza del contratto		4	
	1.7	Dichiarazione rilasciata dalla società costruttrice e dall'appaltatore per i principali sistemi di illuminazione proposti in fase di gara, attestante		4	

		l'impegno a fornire i componenti necessari alla riparazione dei sistemi luce proposti per i 10 anni successivi alla scadenza del contratto alle migliori condizioni di mercato con riferimento a MEPA o ad altra piattaforma di mercato elettronico in uso dalla P.A.			
Rilievo tecnico ed analisi della situazione esistente	2.1	Rilievo tecnico della situazione esistente: qualità e completezza della analisi e descrizione tecnica della situazione attuale degli impianti dell'illuminazione pubblica comunale	9		9
Modello organizzativo dell'operatore economico	3.1	Possesso di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 10005:2007		1	8
	3.2	Possesso di certificazione ai sensi della norma ISO 45001:2018		2	
	3.3	Possedere strumento di misura certificato che utilizza tecniche non distruttive per controllo e collaudo dei sostegni metallici (pali).		1	
	3.4	Avere tra i propri dipendenti, personale qualificato UNI 9712 al fine di poter procedere con la verifica di cui al precedente punto 3.3		1 tecnico: 2 punti Più di 1 tecnico: 4 punti	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA					75
Tempi di consegna	4.1	Ribasso percentuale offerto sul tempo di predisposizione del progetto esecutivo, rispetto al termine massimo previsto nella proposta di 120 gg dalla firma del contratto		5	10
	4.2	Ribasso percentuale offerto sul tempo di esecuzione degli interventi, rispetto al termine massimo previsto nella proposta di 24 mesi dal verbale di consegna delle aree oggetto di intervento, da effettuare successivamente alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo		5	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TEMPI DI CONSEGNA					10
Valore economico dell'offerta	5.1	Ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara		10	15
	5.2	Ribasso percentuale offerto sul Prezzario Regionale delle opere pubbliche		5	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA					15
TOTALE GENERALE					100

20.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti e calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avverrà secondo il metodo "aggregativo compensatore" in conformità alle linee guida dell'ANAC n° 2/2016, par. VI ed all'allegato P, comma II, del D.P.R. n° 207/2010.

A ciascuno dei **criteri o sub-criteri qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale, riportati nella colonna "D" della precedente tabella, **è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario di gara.**

Tali coefficienti saranno attribuiti da parte di ogni commissario sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) di seguito specificati ed a seguito di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio di qualità	Coefficiente	Criteri metodologici
Eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	1,0	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
Importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della S. A. e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della S. A. contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
Discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della S. A., contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Appena sufficiente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,2	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla S.A. non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Elemento non trattato o irrilevante rispetto agli aspetti oggetto di valutazione	0,0	

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e **vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.**

A ciascuno dei **criteri o sub-criteri quantitativi**, riportati nella colonna "Q" della precedente tabella, **sarà attribuito il coefficiente 1 nel caso in cui venga dichiarato nell'offerta il possesso del requisito o il coefficiente 0 se non dichiarato.**

Completata l'attribuzione dei coefficienti, sarà attribuito il **punteggio alla singola offerta tecnica** secondo la seguente formula:

$$P_{(i)} = \sum_n [W_i * C_{(i)a}]$$

dove:

$P_{(i)}$ = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente (i);

n = numero totale dei criteri/sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

W_i = punteggio massimo attribuibile al criterio/sub-criterio (i);

$C_{(i)a}$ = coefficiente attribuito all'offerta tecnica del concorrente (i) rispetto al criterio/sub-criterio di valutazione (a), variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

20.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti e calcolo del punteggio dell'offerta "tempi" e dell'offerta economica

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione in seduta pubblica comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà:

- A. All'apertura delle buste virtuali "C" contenenti l'offerta economica e l'offerta "tempi", dando lettura dei ribassi offerti.
- B. All'attribuzione dei coefficienti a ciascuno dei **sub-criteri, quantitativi, dell'offerta "tempi"** applicando la seguente formula

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio in esame;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio in esame;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente rispetto al sub-criterio in esame.

- C. All'attribuzione dei punteggi alle offerte "tempi" applicando la seguente formula:

$$P_{(i)} = \Sigma_n [W_i * C_{(i)a}]$$

dove:

$P_{(i)}$ = punteggio attribuito all'offerta "tempi" del concorrente (i);

n = numero totale dei sub-criteri di valutazione dell'offerta "tempi";

W_i = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio (i);

$C_{(i)a}$ = coefficiente attribuito all'offerta "tempi" del concorrente (i) rispetto al sub-criterio di valutazione (a);

Σ_n = sommatoria.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

- D. All'attribuzione dei coefficienti a ciascuno dei **sub-criteri, quantitativi, dell'offerta economica** applicando la seguente formula

$$C_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio in esame;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio in esame;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente rispetto al sub-criterio in esame.

- E. All'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche applicando la seguente formula:

$$P_{(i)} = \Sigma_n [W_i * C_{(i)a}]$$

dove:

$P_{(i)}$ = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente (i);

n = numero totale dei sub-criteri di valutazione dell'offerta economica;

W_i = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio (i);

$C_{(i)a}$ = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente (i) rispetto al sub-criterio di valutazione (a);

Σ_n = sommatoria.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

- F. A calcolare e dare lettura del punteggio totale conseguito da ciascun concorrente dato dalla somma dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica, all'offerta "tempi", all'offerta economica.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/08/2023 alle ore 11:00 presso il Comune di Nova Siri, ufficio del RUP. Sarà possibile ai legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici partecipanti alla gara, oppure persone munite di specifica delega, partecipare in presenza a tutte le sedute pubbliche.

La presente vale quindi anche come convocazione di detta seduta.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante PEC.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con l'ausilio della commissione giudicatrice, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema ed alla presenza delle tre buste virtuali (busta A, busta B, busta C).

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà, per ciascun concorrente, a:

- a) aprire la busta virtuale "A" contenente la documentazione amministrativa mentre l'offerta tecnica, l'offerta "tempi" e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema,;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- d) verificare la sola completezza documentale dell'offerta tecnica;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) proporre al responsabile del Settore competente l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, dei "tempi" ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvarrà dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

23. APERTURA DELLE BUSTE VIRTUALI B, C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, OFFERTE "TEMPI", OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica allo sblocco della documentazione tecnica caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica la cui data ed ora saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti, la commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

- procederà all'apertura delle buste virtuali "C" contenenti l'offerta economica e l'offerta "tempi", dando lettura dei ribassi offerti;
- procederà all'attribuzione dei punteggi alle offerte "tempi" applicando la metodologia illustrata al comma 20.3;
- procederà all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche applicando la metodologia illustrata al comma 20.3;
- procederà a calcolare e dare lettura del punteggio totale conseguito da ciascun concorrente dato dalla somma dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica, all'offerta "tempi", all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redigerà la graduatoria e comunicherà la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, offerte "tempi" ed offerte economiche, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o i "tempi" in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

N.B. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE (CONTRATTO)

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto sarà aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Codice e nei limiti indicati dal comma 9.

Con riferimento all'art. 184 del Codice, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione di costituire una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In caso il promotore non risultasse aggiudicatario, detta cauzione provvisoria verrà svincolata al primo classificato dopo l'eventuale comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore.

La cauzione di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare verrà svincolata all'aggiudicatario ad avvenuto e documentato pagamento del rimborso delle spese per la predisposizione della proposta di cui all'art. 183, comma 9 del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice l'Amministrazione si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto. In tal caso dalla data del verbale di consegna anticipata decorreranno i termini per la consegna del progetto esecutivo e ogni altro adempimento contrattuale.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Nova Siri – largo dr. Melidoro s.c. - C.F. 82001130770, Tel. 08355061 – PEC: comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it - Posta elettronica: quartosettore@rete.basilicata.it;

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore 2 del Comune di Nova Siri;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Allegati:

Modello 1 – Domanda di partecipazione;

Modello 1.A - Dichiarazioni sostitutive;

Modello 1.B – Dichiarazioni cessati dalle cariche;

Modello 2 - Dichiarazioni integrative progettisti.

Nova Siri, lì 22.06.2023.

Il Responsabile del Settore e RUP
Arch. Domenico Suanno